
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1989, n. 322 (GU n. 222 del 22/09/1989)

NORME SUL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE E SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, AI SENSI DELL' ART. 24 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 .

URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTO L' ART. 24 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 , RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME DI RIFORMA DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI INFORMAZIONE STATISTICA;

ACQUISITO IL PARERE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI PREVISTO DAL CITATO ARTICOLO 24;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 30 AGOSTO 1989 ;

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELLA SANITÀ, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL TESORO;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

CAPO I SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

ART. 1. OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1 . IL PRESENTE DECRETO DISCIPLINA, IN BASE AI PRINCIPI ED AI CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL' ART. 24 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 , LE ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI STATISTICI SVOLTE DAGLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI DI INFORMAZIONE STATISTICA, AL FINE DI REALIZZARE L'UNITÀ DI INDIRIZZO, L'OMOGENEITÀ ORGANIZZATIVA E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI A LIVELLO CENTRALE E LOCALE, NONCHÉ L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLO ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA.

2 . L'INFORMAZIONE STATISTICA UFFICIALE È FORNITA AL PAESE E AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI ATTRAVERSO IL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

ART. 2. ORDINAMENTO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

1 . FANNO PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE:

- a) L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT);
- b) GLI UFFICI DI STATISTICA CENTRALI E PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME, ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 3;
- c) GLI UFFICI DI STATISTICA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME;
- d) GLI UFFICI DI STATISTICA DELLE PROVINCE;
- e) GLI UFFICI DI STATISTICA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI E DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI;
- f) GLI UFFICI DI STATISTICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA;
- g) GLI UFFICI DI STATISTICA, COMUNQUE DENOMINATI, DI AMMINISTRAZIONI E ENTI PUBBLICI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 4;
- h) GLI ALTRI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI DI INFORMAZIONE STATISTICA INDIVIDUATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

ART. 3. UFFICI DI STATISTICA

1 . PRESSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E PRESSO LE AZIENDE AUTONOME SONO ISTITUITI UFFICI DI STATISTICA, POSTI ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DELL'ISTAT.

2 . GLI UFFICI DI STATISTICA SONO ORDINATI ANCHE SECONDO LE ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO INDICATE DALL'ISTAT. AD OGNI UFFICIO È PREPOSTO UN DIRIGENTE O FUNZIONARIO DESIGNATO DAL MINISTRO COMPETENTE, SENTITO IL PRESIDENTE DELL'ISTAT.

3 . LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI DEGLI UFFICI STATISTICI DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA SONO REGOLATE DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 1939, N. 1823 , E DALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, NONCHÉ DAL PRESENTE DECRETO NELLA PARTE APPLICABILE. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, GLI ENTI LOCALI, IVI COMPRESSE LE UNITÀ SANITARIE LOCALI CHE NON VI ABBIANO ANCORA PROVVEDUTO, ISTITUISCONO L'UFFICIO DI STATISTICA ANCHE IN FORMA ASSOCIATA O CONSORTILE. I COMUNI CON PIÙ DI

100.000 ABITANTI ISTITUISCONO CON EFFETTO IMMEDIATO UN UFFICIO DI STATISTICA CHE FA PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

4 . GLI UFFICI DI STATISTICA COSTITUITI PRESSO LE PREFETTURE ASSICURANO, FATTE SALVE LE COMPETENZE A LIVELLO REGIONALE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PREVISTE DALL' ART. 13, COMMA PRIMO, LETTERA C), DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 , ANCHE IL COORDINAMENTO, IL COLLEGAMENTO E L'INTERCONNESSIONE A LIVELLO PROVINCIALE DI TUTTE LE FONTI PUBBLICHE PREPOSTE ALLA RACCOLTA ED ALLA ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI, COME INDIVIDUATE DALL'ISTAT.

5 . GLI UFFICI DI STATISTICA DI CUI AI COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO ESERCITANO LE PROPRIE ATTIVITÀ SECONDO LE DIRETTIVE E GLI ATTI DI INDIRIZZO EMANATI DAL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17.

ART. 4. UFFICI DI STATISTICA DI ENTI E DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1 . PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI PUÒ ESSERE COSTITUITO, SULLA BASE DI DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENTITI IL MINISTRO VIGILANTE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTAT, UN UFFICIO DI STATISTICA, CUI ATTRIBUIRE I COMPITI DI CUI ALL'ART. 6.

2 . GLI UFFICI DI STATISTICA DI CUI AL COMMA PRIMO SONO COSTITUITI TENENDO CONTO DELL'IMPORTANZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE O DALL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA INFORMAZIONE STATISTICA NAZIONALE E DELLE ESIGENZE DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE. NELLA INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI, SI TERRÀ CONTO DEL GRADO DI SPECIALIZZAZIONE E DELLA CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI MEDESIMI.

3 . GLI UFFICI COSTITUITI AI SENSI DEL COMMA PRIMO SONO INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 2 E SONO SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE DECRETO, IN QUANTO APPLICABILE.

4 . GLI ENTI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ NELLE MATERIE CONTEMPLATE NELL' ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 LUGLIO 1947, N. 691 , ANCORCHÈ NON RIENTRANTI NEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, FORNIRANNO ALLO STESSO I DATI AGGREGATI ELABORATI NELL'AMBITO DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE DI COMPETENZA. ESSI INFORMANO LA PROPRIA ATTIVITÀ STATISTICA AI PRINCIPI DEL PRESENTE DECRETO ED A QUELLI DEFINITI IN SEDE COMUNITARIA PER L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ILLEGALI.

5 . LE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 11 SI APPLICANO ANCHE ALLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STATISTICHE EMANATE IN MATERIA VALUTARIA, FERMO RESTANDO IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DISCIPLINATO DAL TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 148 .

ART. 5. UFFICI DI STATISTICA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1 . SPETTA A CIASCUNA REGIONE ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ISTITUIRE CON PROPRIA LEGGE UFFICI DI STATISTICA.

2 . IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ADOTTA ATTI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO AI SENSI DELL' ART. 2, COMMA TERZO, LETTERA D), DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 , PER ASSICURARE UNICITÀ DI INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ STATISTICA DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

3 . L'ISTAT ESERCITA NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DI CUI AL COMMA PRIMO POTERI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICI, ALLO SCOPO DI RENDERNE OMOGENEE LE METODOLOGIE.

ART. 6. COMPITI DEGLI UFFICI DI STATISTICA

1 . GLI UFFICI DI STATISTICA DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, OLTRE AGLI ALTRI COMPITI ATTRIBUITI DALLA NORMATIVA CHE LI RIGUARDA:

a) PROMUOVONO E REALIZZANO LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE, LA DIFFUSIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI STATISTICI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE;

b) FORNISCONO AL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE I DATI INFORMATIVI PREVISTI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, ANCHE IN FORMA INDIVIDUALE MA NON NOMINATIVA AI FINI DELLA SUCCESSIVA ELABORAZIONE STATISTICA;

c) COLLABORANO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE RILEVAZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE;

d) CONTRIBUISCONO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO INFORMATICO A FINI STATISTICI DEGLI ARCHIVI GESTIONALI E DELLE RACCOLTE DI DATI AMMINISTRATIVI.

2 . GLI UFFICI ATTUANO L'INTERCONNESSIONE ED IL COLLEGAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA CON IL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE. PER ATTUARE IL COLLEGAMENTO TRA IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED IL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROMUOVE, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, SPECIFICHE INTESA TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ANCHE AL FINE DI ASSICURARE IL PIENO RISPETTO DELL'ANONIMATO DEI SINGOLI CONTRIBUENTI E DEL SEGRETO FISCALE.

3 . PER I COMPITI DI CUI AL COMMA PRIMO, GLI UFFICI DI STATISTICA HANNO ACCESSO A TUTTI I DATI STATISTICI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, SALVO ECCEZIONI RELATIVE A CATEGORIE DI DATI DI PARTICOLARE RISERVATEZZA ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE. ESSI POSSONO RICHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA ELABORAZIONI DI DATI NECESSARIE ALLE ESIGENZE STATISTICHE PREVISTE DAL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE.

4 . PER ESIGENZE PARTICOLARI, CONNESSE A DETERMINATE RILEVAZIONI STATISTICHE PREVISTE DAL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE, IL PRESIDENTE DELL'ISTAT, SENTITO IL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17, PUÒ RICHIEDERE LA COMUNICAZIONE AL SISTEMA, DA PARTE DEGLI UFFICI, DI CATEGORIE DI DATI IN FORMA NOMINATIVA. SONO FATTE SALVE LE RISERVE PREVISTE DALLA LEGGE.

5 . IN CASI PARTICOLARI, LA AMMINISTRAZIONE O GLI ENTI DI APPARTENENZA POSSONO INDIVIDUARE ULTERIORI CATEGORIE DI DATI ASSOGGETTABILI ANCHE PER TEMPI DETERMINATI A VINCOLO DI RISERVATEZZA, DANDONE COMUNICAZIONE AL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17.

6 . GLI UFFICI DI STATISTICA INOLTANO ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO AL PRESIDENTE DELL'ISTAT E ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA UN RAPPORTO ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA.

ART. 7. OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI

1 . SALVO DIVERSA INDICAZIONE DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17, È FATTO OBBLIGO A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE NOTIZIE CHE VENGONO LORO RICHIESE PER RILEVAZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. SONO SOTTOPOSTI AL MEDESIMO OBBLIGO I SOGGETTI PRIVATI PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE, RIENTRANTI NEL PROGRAMMA STESSO, ESPRESSAMENTE INDICATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

2 . NON RIENTRANO NELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA PRIMO, SALVO L'OSSERVANZA DEL COMMA SECONDO DELL'ART. 9, I DATI DI CARATTERE PERSONALE RELATIVI ALL'ORIGINE RAZZIALE, ALLE OPINIONI POLITICHE E IDEOLOGICHE, ALLE CONVINZIONI RELIGIOSE, NONCHÉ I DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE, ALLA VITA SESSUALE, ALLE CONDANNE PENALI DI CIASCUN CITTADINO ED AD OGNI ALTRA IPOTESI PREVISTA DA LEGGI NAZIONALI O ACCORDI INTERNAZIONALI RATIFICATI DALL'ITALIA.

3 . COLORO CHE, RICHIESE DI DATI E NOTIZIE AI SENSI DEL COMMA PRIMO, NON LI FORNISCA, OVVERO LI FORNISCONO SCIENTEMENTE ERRATI O INCOMPLETI, SONO SOGGETTI AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, NELLA MISURA DI CUI ALL'ART. 11, CHE È APPLICATA SECONDO IL PROCEDIMENTO IVI PREVISTO.

ART. 8. SEGRETO DI UFFICIO DEGLI ADDETTI AGLI UFFICI DI STATISTICA

1 . LE NORME IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO PREVISTE DAL VIGENTE ORDINAMENTO DELL'IMPIEGO CIVILE DELLO STATO SI APPLICANO A TUTTI GLI ADDETTI AGLI UFFICI DI STATISTICA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 3, 4 E 5.

2 . RESTA FERMO IL DISPOSTO DELL' ART. 15 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 NOVEMBRE 1976, N. 784 .

ART. 9. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL SEGRETO STATISTICO

1 . I DATI RACCOLTI NELL'AMBITO DI RILEVAZIONI STATISTICHE COMPRESSE NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE DA PARTE DEGLI UFFICI DI STATISTICA NON POSSONO ESSERE ESTERNATI SE NON IN FORMA AGGREGATA, IN MODO CHE NON SE NE POSSA TRARRE ALCUN RIFERIMENTO INDIVIDUALE, E POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO PER SCOPI STATISTICI.

2 . I DATI DI CUI AL COMMA PRIMO NON POSSONO ESSERE COMUNICATI, SE NON IN FORMA AGGREGATA SULLA BASE DI DATI INDIVIDUALI NON NOMINATIVI, AD ALCUN SOGGETTO ESTERNO, PUBBLICO O PRIVATO, NÉ AD ALCUN UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

3 . IN CASI ECCEZIONALI, L'ORGANO RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA QUALE È INSERITO L'UFFICIO DI STATISTICA PUÒ, SENTITO IL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17, CHIEDERE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA AUTORIZZAZIONE AD ESTENDERE IL SEGRETO STATISTICO ANCHE A DATI AGGREGATI.

4 . FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8, NON RIENTRANO TRA I DATI TUTELATI DAL SEGRETO STATISTICO GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI PERSONE O DI BENI, O GLI ATTI CERTIFICATIVI DI RAPPORTI, PRESENTI NEI PUBBLICI REGISTRI.

ART. 10. ACCESSO AI DATI STATISTICI

1 . I DATI ELABORATI NELL'AMBITO DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE COMPRESSE NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE SONO PATRIMONIO DELLA COLLETTIVITÀ E VENGONO DISTRIBUITI PER FINI DI STUDIO E DI RICERCA A COLORO CHE LI RICHIEDONO SECONDO LA DISCIPLINA DEL PRESENTE DECRETO, FERMI RESTANDO I DIVIETI DI CUI ALL'ART. 9.

2 . SONO DISTRIBUITE ALTRESÌ, OVE DISPONIBILI, SU RICHIESTA MOTIVATA E PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELLO ISTAT, COLLEZIONI CAMPIONARIE DI DATI ELEMENTARI, RESI ANONIMI E PRIVI DI OGNI RIFERIMENTO CHE NE PERMETTA IL COLLEGAMENTO CON SINGOLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE.

3 . PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ISTAT IN ROMA, PRESSO LE SEDI REGIONALI DELL'ISTAT, NONCHÉ PRESSO GLI UFFICI DI STATISTICA DELLE PREFETTURE, SONO COSTITUITI UFFICI DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE CON IL PUBBLICO. GLI ALTRI UFFICI DI STATISTICA DI CUI ALL'ART. 2 POSSONO COSTITUIRE UFFICI DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE COL PUBBLICO, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'ISTAT.

4 . ENTI OD ORGANISMI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E SINGOLI CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI DI CUI AL COMMA PRIMO FACENDONE RICHIESTA AGLI UFFICI DI CUI AL COMMA TERZO. I DATI, SE NON IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI, VENGONO CONSEGNATI AI RICHIEDENTI NEL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER LA RIPRODUZIONE, CON RIMBORSO DELLE SPESE, IL CUI IMPORTO È STABILITO DALL'ISTAT.

5 . IL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17 STABILISCE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COSTITUITI AI SENSI DEL COMMA TERZO.

6 . ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI PUBBLICI CHE FANNO PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE VENGONO PERIODICAMENTE TRASMESSI, A CURA DELL'ISTAT, I DATI ELABORATI DAL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

7 . LE PROCEDURE PER L'ACCESSO, DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLE REPUBBLICA E DEI LORO ORGANI, NONCHÉ DEI SINGOLI LORO COMPONENTI AI DATI ELABORATI DAL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE SONO DISCIPLINATE DAI REGOLAMENTI PARLAMENTARI.

ART. 11. SANZIONI AMMINISTRATIVE

1 . LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 7, SONO STABILITE:

- a) NELLA MISURA MINIMA DI LIRE QUATTROCENTOMILA E MASSIMA DI LIRE QUATTROMILIONI PER LE VIOLAZIONI DA PARTE DI PERSONE FISICHE;
- b) NELLA MISURA MINIMA DI LIRE UN MILIONE E MASSIMA DI LIRE DIECIMILIONI PER LE VIOLAZIONI DA PARTE DI ENTI E SOCIETÀ.

2 . L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, È EFFETTUATO DAGLI UFFICI DI STATISTICA, FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 2, CHE SIANO VENUTI A CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE.

3 . IL COMPETENTE UFFICIO DI STATISTICA REDIGE MOTIVATO RAPPORTO IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE E, PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AGLI INTERESSATI SECONDO IL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, LO TRASMETTE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA, IL QUALE PROCEDE AI SENSI DELL'ART. 18 E SEGUENTI DELLA MEDESIMA LEGGE. DELL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO È DATA COMUNICAZIONE ALL'ISTAT.

ART. 12. COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

1 . AL FINE DI GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITÀ E DELLA COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA È ISTITUITA, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, LA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA. IN PARTICOLARE, LA COMMISSIONE VIGILA:

- a) SULLA IMPARZIALITÀ E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA E SULL'OSSERVANZA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE ALL'ISTAT E AD ALTRI ENTI DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE;
- b) SULLA QUALITÀ DELLE METODOLOGIE STATISTICHE E DELLE TECNICHE INFORMATICHE IMPIEGATE NELLA RACCOLTA, NELLA CONSERVAZIONE E NELLA DIFFUSIONE DEI DATI;
- c) SULLA CONFORMITÀ DELLE RILEVAZIONI ALLE DIRETTIVE DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI.

2 . LA COMMISSIONE, NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA PRIMO, PUÒ FORMULARE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL PRESIDENTE DELL'ISTAT, IL QUALE PROVVEDE A FORNIRE I NECESSARI CHIARIMENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, SENTITO IL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17;

QUALORA I CHIARIMENTI NON SIANO RITENUTI ESAUSTIVI, LA COMMISSIONE NE RIFERISCE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ESPRIME INOLTRE PARERE SUL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 13.

3 . LA COMMISSIONE È COMPOSTA DI NOVE MEMBRI, NOMINATI, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEI QUALI SEI SCELTI TRA PROFESSORI ORDINARI IN MATERIE STATISTICHE, ECONOMICHE ED AFFINI O DIRETTORI DI ISTITUTI DI STATISTICA O DI RICERCA STATISTICA NON FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, E TRE TRA ALTI DIRIGENTI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CHE GODANO DI GRANDE PRESTIGIO E COMPETENZA NELLE DISCIPLINE E NEI CAMPI COLLEGATI ALLA PRODUZIONE, DIFFUSIONE E ANALISI DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE E CHE NON SIANO PREPOSTI AD UFFICI FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE. POSSONO ESSERE NOMINATI ANCHE CITTADINI DI PAESI COMUNITARI CHE ABBIANO I MEDESIMI REQUISITI.

4 . IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE È ELETTO DAGLI STESSI MEMBRI.

5 . I MEMBRI DELLA COMMISSIONE RESTANO IN CARICA SEI ANNI E NON POSSONO ESSERE CONFERMATI.

6 . LA COMMISSIONE SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO E REDIGE UN RAPPORTO ANNUALE, CHE SI ALLEGA ALLA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELL'ISTAT.

7 . PARTECIPA ALLE RIUNIONI IL PRESIDENTE DELL'ISTAT.

8 . ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE PROVVEDE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE ISTITUISCE, A QUESTO FINE, UN APPOSITO UFFICIO, CHE PUÒ AVVALERSI ANCHE DI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 .

9 . I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 20 PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE SONO POSTI A CARICO DEL BILANCIO DELL'ISTAT.

ART. 13. PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE

1 . LE RILEVAZIONI STATISTICHE DI INTERESSE PUBBLICO AFFIDATE AL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ED I RELATIVI OBIETTIVI SONO STABILITI NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE.

2 . IL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE HA DURATA TRIENNALE E VIENE TENUTO AGGIORNATO.

3 . IL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE È PREDISPOSTO DALL'ISTAT, SOTTOPOSTO AL PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA DI CUI ALL'ART. 12 ED APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CIPE.

4 . GLI AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE SONO PREDISPOSTI E APPROVATI CON LA STESSA PROCEDURA DI CUI AL COMMA TERZO.

CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

ART. 14. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

1 . L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, ISTITUITO CON LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1162 , ASSUME LA DENOMINAZIONE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT).

2 . L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA È PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO ED HA ORDINAMENTO AUTONOMO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO.

3 . SONO ORGANI DELL'ISTITUTO:

- a) IL PRESIDENTE;
- b) IL COMITATO PER L'INDIRIZZO E IL COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA;
- c) IL CONSIGLIO;
- d) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

4 . L'ISTAT È SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

ART. 15. COMPITI DELL'ISTAT

1 . L'ISTAT PROVVEDE:

- a) ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE;
- b) ALLA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI E DELLE ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE PREVISTE DAL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE ED AFFIDATE ALLA ESECUZIONE DELL'ISTITUTO;
- c) ALL'INDIRIZZO E AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ STATISTICHE DEGLI ENTI ED UFFICI FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 2;
- d) ALLA ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI ED UFFICI FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 2, NONCHÉ ALLA VALUTAZIONE, SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI DAL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17, DELL'ADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI DETTI ENTI AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE;
- e) ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE NOMENCLATURE E METODOLOGIE DI BASE PER LA CLASSIFICAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI FENOMENI DI CARATTERE DEMOGRAFICO, ECONOMICO E SOCIALE. LE NOMENCLATURE E LE METODOLOGIE SONO VINCOLANTI PER GLI ENTI ED ORGANISMI FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE;
- f) ALLA RICERCA E ALLO STUDIO SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI E DELLE RILEVAZIONI EFFETTUATE, NONCHÉ SULLE STATISTICHE RIGUARDANTI FENOMENI D'INTERESSE NAZIONALE E INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE;
- g) ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI, DELLE ANALISI E DEGLI STUDI EFFETTUATI DALL'ISTITUTO OVVERO DA ALTRI UFFICI DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE CHE NON POSSANO PROVVEDERVI DIRETTAMENTE; IN PARTICOLARE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ANNUARIO STATISTICO ITALIANO E DEL BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA;
- h) ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO INFORMATICO A FINI STATISTICI DEGLI ARCHIVI GESTIONALI E DELLE RACCOLTE DI DATI AMMINISTRATIVI;
- i) ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER GLI ADDETTI AL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE;
- l) AI RAPPORTI CON ENTI ED UFFICI INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE STATISTICA;
- m) ALLA PROMOZIONE DI STUDI E RICERCHE IN MATERIA STATISTICA;
- n) ALLA ESECUZIONE DI PARTICOLARI ELABORAZIONI STATISTICHE PER CONTO DI ENTI E PRIVATI, REMUNERATE A CONDIZIONI DI MERCATO.

2 . PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI L'ISTAT SI PUÒ AVVALERE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI E DI SOCIETÀ MEDIANTE RAPPORTI CONTRATTUALI E CONVENZIONALI, NONCHÉ MEDIANTE PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEGLI ENTI E SOCIETÀ STESSI.

3 . L'ISTAT, NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE, SI AVVALE DEGLI UFFICI DI STATISTICA DI CUI ALL'ART. 2, COME PRECISATO DAGLI ARTICOLI 3 E 4.

4 . L'ISTAT, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PROCEDE CON PERIODICITÀ, ALMENO BIENNALE, ALLA CONVOCAZIONE DI UNA CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA.

5 . L'ISTAT SI AVVALE DEL PATROCINIO E DELLA CONSULENZA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.

ART. 16. PRESIDENTE

1 . IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, SCELTO TRA I PROFESSORI ORDINARI IN MATERIE STATISTICHE, ECONOMICHE ED AFFINI, È NOMINATO, AI SENSI DELL' ART. 3 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 , CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. EGLI HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA E PROVVEDE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO, ASSICURANDONE IL FUNZIONAMENTO.

2 . IL PRESIDENTE PUÒ ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17 NEI CASI DI URGENTE NECESSITÀ, SALVO RATIFICA DELLO STESSO ORGANO, DA CONVOCARE IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO.

3 . IL PRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, PUÒ DELEGARE LA LEGALE RAPPRESENTANZA E LE ALTRE FUNZIONI INERENTI AL SUO UFFICIO AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO.

4 . IL PRESIDENTE PUÒ DELEGARE, PER L'ESERCIZIO DI PARTICOLARI ATTRIBUZIONI, LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRETTORI CENTRALI, NONCHÉ AI DIRIGENTI DEI SERVIZI ED UFFICI DELL'ISTITUTO STESSO, NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ CHE SARANNO PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 22.

5 . IL PRESIDENTE DURA IN CARICA QUATTRO ANNI E PUÒ ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA. AD ESSO SPETTA UNA INDENNITÀ DI CARICA DA DETERMINARSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.

ART. 17. COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA INFORMAZIONE STATISTICA

1 . È COSTITUITO IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE DELL'ISTAT NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE STATISTICA COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 3.

2 . IL COMITATO È COMPOSTO:

- a) DAL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CHE LO PRESIEDE;
- b) DA DIECI MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DI CUI TRE DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE, DOTATE DEI PIÙ COMPLESSI SISTEMI DI INFORMAZIONE STATISTICA, INDICATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENTITO IL PRESIDENTE DELL'ISTAT;
- c) DA UN RAPPRESENTANTE DELLE REGIONI DESIGNATO TRA I PROPRI MEMBRI DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, DI CUI ALL' ART. 12 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 ;
- d) DA UN RAPPRESENTANTE DELL'UPI;
- e) DA UN RAPPRESENTANTE DELL'UNION-CAMERE;
- f) DA TRE RAPPRESENTANTI DELL'ANCI;
- g) DA DUE RAPPRESENTANTI DI ENTI PUBBLICI TRA QUELLI DOTATI DEI PIÙ COMPLESSI SISTEMI D'INFORMAZIONE;
- h) DAL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTAT;
- i) DA DUE ESPERTI SCELTI TRA I PROFESSORI ORDINARI DI RUOLO DI PRIMA FASCIA IN MATERIE STATISTICHE, ECONOMICHE ED AFFINI.

3 . IL COMITATO PUÒ ESSERE INTEGRATO, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, DA RAPPRESENTANTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI COMPETENTI PER SPECIFICI OGGETTI DI DELIBERAZIONE.

4 . I MEMBRI DI CUI ALLE LETTERE B), C), D), E), F) E G) DEL COMMA SECONDO SONO NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO O DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ORGANISMI INTERESSATI; I MEMBRI DI CUI ALLA LETTERA I) SONO NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

5 . IL COMITATO DURA IN CARICA QUATTRO ANNI. I SUOI MEMBRI POSSONO ESSERE CONFERMATI PER NON PIÙ DI DUE VOLTE.

6 . IL COMITATO EMANA DIRETTIVE VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DI STATISTICA COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 3, NONCHÉ ATTI DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI UFFICI FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 2. LE DIRETTIVE SONO SOTTOPOSTE ALL'ASSENSO DELLA AMMINISTRAZIONE VIGILANTE, CHE SI INTENDE COMUNQUE DATO QUALORA, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, LA STESSA NON FORMULA RILIEVI. DELIBERA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, IL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE.

7 . IL COMITATO SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OGNI VOLTA CHE QUESTI O LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI RAPPRESENTATI NE RAVVISINO LA NECESSITÀ.

8 . IL COMITATO È COSTITUITO CON LA NOMINA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI MEMBRI.

ART. 18. CONSIGLIO DELL'ISTAT

1 . IL CONSIGLIO DELL'ISTAT PROGRAMMA, INDIRIZZA E CONTROLLA L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.

2 . IL CONSIGLIO È COMPOSTO:

- a) DAL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO, CHE LO PRESIEDE;
- b) DA TRE MEMBRI DESIGNATI, TRA I PROPRI COMPONENTI, DAL COMITATO DI CUI ALL'ART. 17;
- c) DA CINQUE MEMBRI NOMINATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEI QUALI DUE PROFESSORI ORDINARI OPPURE DIRETTORI DI ISTITUTI DI STATISTICA O DI RICERCA STATISTICA;
- d) DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA DI CUI ALL'ART. 12.

3 . IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE È IL SEGRETARIO.

4 . I MEMBRI DEL CONSIGLIO SONO NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. I MEMBRI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA SECONDO DURANO IN CARICA QUATTRO ANNI; ALLO SCADERE DEL TERMINE I SINGOLI MEMBRI CESSANO DALLE FUNZIONI ANCHE SE SIANO STATI NOMINATI NEL CORSO DEL QUADRIENNIO.

5 . IL CONSIGLIO È COSTITUITO CON LA NOMINA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI MEMBRI.

ART. 19. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 . IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È NOMINATO, PER LA DURATA DI TRE ANNI, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED È COMPOSTO DA:

- a) UN MAGISTRATO DEL CONSIGLIO DI STATO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE;
- b) UN DIRIGENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- c) UN DIRIGENTE DEL MINISTERO DEL TESORO.

2 . CON IL MEDESIMO DECRETO SONO NOMINATI DUE MEMBRI SUPPLENTI.

3 . IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ACCERTA LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ E LA CORRISPONDENZA DEL BILANCIO CONSUNTIVO ALLE RISULTANZE DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI; VERIFICA I RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI; ESAMINA LE GIUSTIFICAZIONI FORNITE DALL'ISTITUTO IN MERITO AD EVENTUALI SCOSTAMENTI. I COMPONENTI DEL COLLEGIO SONO INVITATI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.

4 . AI FINI DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLA GESTIONE FINANZIARIA, L'ISTAT TRASMETTE ALLA CORTE DEI CONTI IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALLEGATI, NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 24, COMMA TERZO.

ART. 20. COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTAT

1 . I COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 17, 18 E 19 SONO DETERMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.

ART. 21. DIRETTIVE E ATTI DI INDIRIZZO

1 . LE DIRETTIVE E GLI ATTI DI INDIRIZZO DEL COMITATO PREVISTI DAL COMMA SESTO DELLO ART. 17 HANNO AD OGGETTO:

- a) GLI ATTI DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE;
- b) LE INIZIATIVE PER LA ATTUAZIONE DEL PREDETTO PROGRAMMA;
- c) I CRITERI ORGANIZZATIVI E LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DI STATISTICA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, NONCHÉ DEGLI ENTI E DEGLI UFFICI FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE;
- d) I CRITERI E LE MODALITÀ PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI INDICATI DALL'ART. 6 FRA GLI UFFICI DI STATISTICA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, ASSICURANDO, IN OGNI CASO, IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 8.

ART. 22. COMPITI DEL CONSIGLIO

1 . IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO E FISSA LE MATERIE DA PORTARE ALLA SUA DISCUSSIONE.

2 . SPETTA AL CONSIGLIO:

- a) DI DELIBERARE, ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO, UN PIANO ANNUALE CHE EVIDENZI GLI OBIETTIVI, LE SPESE PREVISTE PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO E LE PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA, CON INDICAZIONI SEPARATE DI QUELLE PROPRIE E DI QUELLE A CARICO DEL BILANCIO STATALE, SEGUENDONE PERIODICAMENTE LO STATO DI ATTUAZIONE. IN TALE DOCUMENTO È ALTRESÌ INSERITO, CON ATTO SEPARATO, IL PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 13;
- b) DI DELIBERARE IL BILANCIO PREVENTIVO, LE RELATIVE VARIAZIONI E IL CONTO CONSUNTIVO;
- c) DI DELIBERARE IL DISEGNO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUTO, DETERMINANDO GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI E LA LORO ORGANIZZAZIONE, FISSANDONE I COMPITI E LA DOTAZIONE DI PERSONALE E DI MEZZI, NONCHÉ IL REGOLAMENTO ORGANICO E LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE;

d) DI DELIBERARE I REGOLAMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE, TENENDO CONTO DELLA NATURA SPECIFICA E DELLA AUTONOMIA DELL'ISTAT;

e) DI DELIBERARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ISTAT AL CAPITALE DI ENTI E SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA SECONDO;

f) DI NOMINARE SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE IL DIRETTORE GENERALE E I DIRETTORI CENTRALI DELL'ISTITUTO.

3 . PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO OCCORRE LA PRESENZA DI ALMENO SEI COMPONENTI. PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITÀ DI VOTI PREVALE QUELLO DEL PRESIDENTE.

4 . LE DELIBERAZIONI SUGLI OGGETTI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D) ED E) DEL COMMA SECONDO SONO APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO, QUANTO ALLA LETTERA C), CON I MINISTRI DEL TESORO E PER LA FUNZIONE PUBBLICA E, QUANTO ALLE LETTERE D) ED E), CON IL MINISTRO DEL TESORO.

ART. 23. GESTIONE FINANZIARIA

1 . LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTAT SI SVOLGE SULLA BASE DI UN BILANCIO PLURIENNALE, REDATTO IN RELAZIONE AI PIANI DI ATTIVITÀ E ALLE PREVISIONI PLURIENNALI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 22, COMMA SECONDO, LETTERA A).

2 . PER CIASCUN ESERCIZIO LA GESTIONE FINANZIARIA SI SVOLGE IN BASE AD UN BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE, COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE, DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO PRECEDENTE E TRASMESSO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE.

3 . ENTRO IL MESE DI APRILE IL CONSIGLIO DELIBERA IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, CHE VIENE TRASMESSO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE. OLTRE ALLE RELAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, AD ESSO È ALLEGATO UN DOCUMENTO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, SULLA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI E SULLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

4 . IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, GLI SCHEMI DEL BILANCIO E DEI CONTI E I DOCUMENTI CONSUNTIVI SARANNO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA SECONDO, LETTERA D).

5 . LA RELAZIONE AL BILANCIO DEVE ILLUSTRARE ANCHE GLI ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE, PONENDO IN EVIDENZA LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE, I COSTI ED I RISULTATI CONSEGUITI, NONCHÉ GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI.

ART. 24. RELAZIONE AL PARLAMENTO

1 . IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRASMETTE AL PARLAMENTO, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO, UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'ISTAT, SULLA RACCOLTA, TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE IN VIGORE.

2 . ALLA RELAZIONE È ALLEGATO IL RAPPORTO ANNUALE DI CUI AL COMMA SESTO DELL'ART. 12.

ART. 25. ABROGAZIONI DI PRECEDENTI NORME

1 . SONO ABROGATI NELLA PARTE INCOMPATIBILE IL REGIO DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 1285 , CONVERTITO DALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1929, N. 2238, LA LEGGE 16 NOVEMBRE 1939, N. 1823 , LA LEGGE 6 AGOSTO 1966, N. 628 , LA LEGGE 19 DICEMBRE 1969, N. 1025 , E TUTTE LE ALTRE NORME INCOMPATIBILI CON IL PRESENTE DECRETO.

ART. 26. NORME TRANSITORIE

1 . ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 INVIANO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UNA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEGLI UFFICI DI STATISTICA ESISTENTI E SUI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL LORO ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PRESENTE DECRETO. ENTRO I SUCCESSIVI TRE MESI, LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PROVVEDONO, ANCHE SULLA BASE DELLE EVENTUALI DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA RIORGANIZZAZIONE O ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI STATISTICA, SECONDO LE NORME DEL PRESENTE DECRETO.

2 . L'ORDINAMENTO PREVISTO DAL PRESENTE DECRETO ACQUISTA EFFICACIA SEI MESI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE.

**3 . LE DISPOSIZIONI RECAE DAL PRESENTE DECRETO NON COMPORTANO ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.**

DATO A ROMA, ADDÌ 6 SETTEMBRE 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MACCANICO, MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E I PROBLEMI ISTITUZIONALI

GAVA, MINISTRO DELL'INTERNO

MANNINO, MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DE LORENZO, MINISTRO DELLA SANITÀ

CIRINO POMICINO, MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CARLI, MINISTRO DEL TESORO

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI
